

Bruxelles, 14 ottobre 2025
(OR. en)

14005/25
ADD 2

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0321 (NLE)**

ENER 527
ENV 1016
RELEX 1294
COWEB 118
COEST 749

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	14 ottobre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 636 annex
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia per quanto riguarda le modifiche del trattato che istituisce la Comunità dell'energia al fine di aggiornarne e ampliarne l'ambito di applicazione in funzione dell'evoluzione del diritto ambientale dell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 636 annex.

All.: COM(2025) 636 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.10.2025
COM(2025) 636 final

ANNEX 2

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia per quanto riguarda le modifiche del trattato che istituisce la Comunità dell'energia al fine di aggiornarne e ampliarne l'ambito di applicazione in funzione dell'evoluzione del diritto ambientale dell'Unione

ALLEGATO II
DECISIONE N. 20xx/XX/MC-EnC
DEL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA
del xx/xx/202x

recante modifica del trattato della Comunità dell'energia e attuazione di talune disposizioni della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

IL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA,

visto il trattato della Comunità dell'energia, in particolare gli articoli 25 e 79 e l'articolo 100, punto i),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità dell'energia (di seguito il "trattato") fissa tra gli obiettivi principali della stessa il miglioramento della situazione ambientale in relazione all'energia di rete e all'efficienza energetica in questo settore nei territori delle parti contraenti.
- (2) L'articolo 12 del trattato prevede che ciascuna parte contraente attui l'*acquis* dell'Unione europea in materia di ambiente conformemente al calendario per la realizzazione delle misure fissato nell'allegato II del trattato.
- (3) L'articolo 16 del trattato elenca gli atti dell'*acquis* dell'Unione europea in materia di ambiente contemplato dal trattato.
- (4) L'articolo 25 del trattato dispone che la Comunità dell'energia possa adottare misure volte ad apportare modifiche all'*acquis* dell'Unione europea descritto nel titolo II, in linea con l'evoluzione del diritto dell'UE.
- (5) L'articolo 79 del trattato prevede che il Consiglio ministeriale, il Gruppo permanente ad alto livello e il Comitato di regolamentazione adottino misure a norma del titolo II su proposta della Commissione europea. A norma degli articoli 81 e 82 del trattato tali misure sono adottate a maggioranza dei voti espressi e ciascuna parte contraente dispone di un voto.
- (6) L'articolo 100, punto i), del trattato stabilisce che il Consiglio ministeriale può, all'unanimità dei suoi membri, modificare le disposizioni dei titoli da I a VII del trattato.
- (7) È necessario assicurare una transizione energetica giusta che generi benefici collaterali per la biodiversità ed eviti il deterioramento dello stato di conservazione dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie nei siti d'importanza internazionale o nelle zone protette a livello nazionale in cui si riscontrano tipi di habitat naturali e specie di interesse comunitario.

- (8) I piani e i progetti di energia di rete, nel contesto del trattato, devono essere concepiti in modo da attenuare o, se necessario, limitare per quanto possibile gli effetti negativi sulla biodiversità.
- (9) L'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche definisce i termini importanti per interpretare e attuare la medesima direttiva.
- (10) L'articolo 2 della direttiva 92/43/CEE stabilisce che l'obiettivo della stessa è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
- (11) L'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE stabilisce un quadro per la conservazione e la protezione specifiche per sito sotto forma di disposizioni preventive e procedurali per contribuire al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e degli habitat delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
- (12) I piani e i progetti ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE possono riguardare anche l'energia di rete ed esercitare un impatto significativo sull'integrità dei siti d'importanza internazionale o delle zone protette a livello nazionale in cui si riscontrano tipi di habitat naturali e specie di interesse comunitario. Qualora tali piani o progetti di energia di rete debbano comunque essere realizzati per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, sarà necessario adottare misure compensative.
- (13) L'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE si applica anche, tramite il suo articolo 7, alle zone di protezione speciale istituite per le specie di uccelli di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ed elencate nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. È pertanto necessario che i siti di protezione di tali specie di uccelli nel territorio delle parti contraenti siano assoggettati alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, anche nell'*acquis* comunitario in materia di ambiente.
- (14) Gli articoli 12, 13 e 16 della direttiva 92/43/CEE istituiscono un quadro di tutela rigorosa delle specie di interesse comunitario in tutta la loro area di ripartizione naturale, sia all'interno che all'esterno delle zone di protezione. Occorre applicare i divieti di cui agli articoli 12 e 13 di tale direttiva alle attività nel settore dell'energia di rete a causa dell'impatto che queste possono esercitare sulle specie di interesse comunitario. Può essere necessario derogare ai suddetti divieti in circostanze limitate, purché siano soddisfatti i criteri opportuni.
- (15) Le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE rappresentano i principali strumenti giuridici del diritto dell'Unione per l'attuazione degli obblighi internazionali a questa incombenti a norma della convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (di seguito la "convenzione" o la "convenzione di Berna"). Per conseguire gli obiettivi generali della convenzione di Berna, in ciascuna delle parti contraenti e degli Stati osservatori saranno istituite zone di particolare interesse per la conservazione della rete Emerald. Tutte le parti contraenti del trattato sono anche parti della convenzione di Berna, ad eccezione del Kosovo¹. Ciascuna parte contraente della convenzione di Berna ha designato zone di particolare interesse per la conservazione della rete Emerald e zone idonee a essere designate. La rete Emerald è ancora in fase di sviluppo, in quanto permangono lacune

¹ Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

a causa delle quali non può essere considerata completa e adeguata a contribuire agli obiettivi della convenzione.

- (16) L'obiettivo delle zone giuridicamente protette dal diritto nazionale è conseguire la conservazione a lungo termine dei tipi di habitat e delle specie, come pure dei servizi ecosistemici e valori culturali associati. Tali zone sono presenti in tutte le parti contraenti del trattato.
- (17) I siti Ramsar sono zone umide d'importanza internazionale designate ai sensi della convenzione di Ramsar relativa alle zone umide d'importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici (di seguito la "convenzione di Ramsar"), accordo intergovernativo teso ad arrestare la perdita di zone umide a livello mondiale. Tutte le parti contraenti del trattato sono anche parti della convenzione di Ramsar e hanno designato siti Ramsar, ad eccezione del Kosovo.
- (18) Poiché il trattato riguarda piani e progetti pertinenti per l'attuazione della direttiva 92/43/CEE, l'inclusione della direttiva nell'*acquis* dell'Unione europea in materia di ambiente garantirebbe che la conservazione della natura sia presa in considerazione nell'elaborazione e nell'attuazione dei piani e dei progetti connessi all'energia di rete.
- (19) Gli articoli 1 e 2, l'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, gli articoli 12, 13 e 16 e gli allegati I, II e IV della direttiva 92/43/CEE non sono ancora stati integrati nell'*acquis* dell'Unione europea in materia di ambiente ricompreso nel trattato della Comunità dell'energia.
- (20) L'articolo 94 del trattato impone alle istituzioni di interpretare i termini o qualunque altro concetto utilizzato nel trattato che derivi dal diritto dell'Unione europea secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (21) I documenti di orientamento² illustrano il modo in cui la Commissione interpreta le disposizioni della direttiva 92/43/CEE e possono fungere da guida alla loro applicabilità alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e dell'esperienza acquisita con l'attuazione negli Stati membri dell'Unione.
- (22) L'*acquis* dell'Unione europea in materia di ambiente di cui all'articolo 16 del trattato e il calendario di attuazione di cui all'allegato II del trattato dovrebbero essere allineati al diritto dell'Unione in materia di conservazione della natura per quanto riguarda l'energia di rete.
- (23) La task force per l'ambiente, nelle riunioni del xxx e del xxx, ha analizzato a fondo la proposta e ne ha raccomandato l'adozione con una serie di adeguamenti di cui si è tenuto conto nella presente decisione. Tali adeguamenti sono stati approvati dalla Commissione europea.
- (24) Il Gruppo permanente ad alto livello, nelle riunioni del xxx e del xxx, ha elaborato e proposto di adottare la presente decisione,

² "Gestione dei siti Natura 2000 – Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE" (C/2018/7621); comunicazione della Commissione "Documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario ai sensi della direttiva Habitat", (C/2021/7201 final); "Guida della Commissione alle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva Habitat"; comunicazione della Commissione "Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE" (C/2021/6913).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il trattato della Comunità dell'energia è così modificato:

1) all'articolo 16 è aggiunto il seguente punto [XX]:

"(XX) gli articoli 1 e 2, l'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, gli articoli 12, 13 e 16 e gli allegati I, II e IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.";

2) all'allegato II è aggiunto il seguente punto [XX]:

"[XX]. Entro [cinque anni dopo la data di adozione della presente decisione] ciascuna parte contraente recepisce gli articoli 1 e 2, l'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, gli articoli 12, 13 e 16 e gli allegati I, II e IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, fatti salvi gli impegni assunti nell'ambito del processo di adesione all'Unione e altri obblighi internazionali.".

Articolo 2

1. Ai fini del titolo II del trattato della Comunità dell'energia, l'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE si legge così come formulato nella medesima direttiva.

2. Ai fini del titolo II del trattato della Comunità dell'energia, l'articolo 2 della direttiva 92/43/CEE si legge come segue:

"1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo delle parti contraenti al quale si applica il trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.".

3. Ai fini del titolo II del trattato della Comunità dell'energia, l'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE si legge come segue:

"2. Le parti contraenti adottano le opportune misure per evitare nelle zone di particolare interesse per la conservazione della rete Emerald – sia già designate che candidate alla designazione – nei siti di Ramsar, nelle zone protette a livello nazionale

in cui si riscontrano i tipi di habitat naturali e specie elencati rispettivamente negli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE e nelle zone protette a livello nazionale in cui si riscontrano le specie di uccelli di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/147/CE ed elencate nell'allegato I di tale direttiva, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3. Qualsiasi piano o progetto di energia di rete che possa avere incidenze significative sui siti di cui al paragrafo 2, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto di energia di rete soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto di energia di rete debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, la parte contraente adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale della propria rete di siti di cui al paragrafo 2 sia tutelata. La parte contraente informa il segretariato della Comunità dell'energia (di seguito il "segretariato") delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere del segretariato, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico."

4. Ai fini del titolo II del trattato della Comunità dell'energia, l'articolo 12 della direttiva 92/43/CEE si legge come segue:

"1. Le parti contraenti adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

- a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
- b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
- c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;
- d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

2. Per dette specie le parti contraenti vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Le parti contraenti instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV, lettera a). In base alle informazioni raccolte, le parti contraenti intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione."

5. Ai fini del titolo II del trattato della Comunità dell'energia, l'articolo 13 della direttiva 92/43/CEE si legge come segue:

"1. Le parti contraenti adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b), con divieto di:

a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella loro area di ripartizione naturale;

b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

2. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono validi per tutte le fasi del ciclo biologico delle piante cui si applica il presente articolo."

6. Ai fini del titolo II del trattato della Comunità dell'energia, l'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE si legge come segue:

"1. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, le parti contraenti possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12 e 13:

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;

c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;

d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;

e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni

esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.

2. Le parti contraenti trasmettono al segretariato ogni due anni una relazione, conforme al modello elaborato dal comitato per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (di seguito il "comitato Habitat"), sulle deroghe concesse a titolo del paragrafo 1. Il segretariato comunica il suo parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione e ne informa la task force per l'ambiente. Il segretariato provvede affinché le relazioni siano messe a disposizione del pubblico.

3. Le informazioni dovranno indicare:

- a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;
- b) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati e i motivi della loro utilizzazione;
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono concesse;
- d) l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione;
- e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti."

Articolo 3

1. Le parti contraenti mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 1 e 2, all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, agli articoli 12, 13 e 16 e agli allegati I, II e IV della direttiva 92/43/CEE entro [cinque anni dopo la data di adozione della presente decisione], fatti salvi gli impegni assunti nell'ambito del processo di adesione all'Unione e altri obblighi internazionali. Esse ne informano immediatamente il segretariato della Comunità dell'energia (di seguito il "segretariato").

2. Le disposizioni adottate dalle parti contraenti di cui al paragrafo 1 contengono riferimenti alla presente decisione e alla direttiva 92/43/CEE o sono corredate di tali riferimenti all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tali riferimenti sono stabilite dalle parti contraenti.

3. Le parti contraenti comunicano al segretariato il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che esse adottano nel settore disciplinato dalla presente decisione e dalla direttiva 92/43/CEE.

Articolo 4

Per i piani o progetti di energia di rete che comportano l'emissione di un parere ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, con riferimento alla presente decisione, la parte contraente nel cui territorio sarà realizzato il piano o il progetto trasmette quanto prima al segretariato, tra l'altro:

a) una descrizione del piano o del progetto,

b) qualsiasi informazione pertinente riguardante il suo impatto sul tipo o sui tipi di habitat prioritari interessati e/o sulle specie prioritarie interessate, compresi i risultati e le conclusioni dell'opportuna valutazione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio ministeriale.

Articolo 6

Le parti contraenti del trattato della Comunità dell'energia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a [xxx], il [DATA]

*Per il Consiglio ministeriale
(Il presidente)*